



419/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80322**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

le Sig.re **XX** (C.F. omissis), nata a omissis il omissis, e residente in omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, e **YY** (C.F. omissis), nata ad omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, int. omissis, nella qualità di uniche eredi legittime del Dott. ZZ, nato a omissis (omissis) l' omissis (C.F. omissis) e residente in omissis (omissis), rappresentate e difese, in virtù delle procure allegate al ricorso, dall'Avv. Elisa Scaccia (C.F.

SCCLSE72S65D810Q) ed elettivamente domiciliate presso lo studio della medesima, sito in Frosinone, via Maria, n. 34, e dove chiedono di ricevere la comunicazione di ogni avviso o provvedimento pronunciato fuori udienza al n. di tel. e fax 0775/962803 e all'indirizzo e-mail elisascaccia2010@libero.it o p.e.c. elisa scaccia@pec.it;

- *ricorrenti* -

CONTRO

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R), p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax n. 06/94527716;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Uditi all'udienza del 19.9.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Federica Di Fabio (per delega orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 21.3.2024, le parti ricorrenti agiscono, in qualità di uniche eredi legittime del Dott. ZZ, nato a omissis (omissis) l' omissis (C.F. omissis), al fine di ottenere l'accertamento che l'importo annuo dovuto a titolo di retribuzione pensionabile del dirigente di II fascia è di euro 79.746,71 annuo lordo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dovuta a titolo di rideterminazione del trattamento pensionistico, in base alla Ctp depositata ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche in base alla CTU istruita e, per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere la differenza delle precedenti rate non adeguate pari ad euro 247.537,45 giuste le differenze mensili ed annue in base alla Ctp depositata ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche in base alla CTU istruita;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in subordine, condannare l'INPS a corrispondere la differenza tra quanto versato dal Dott. ZZ a titolo di contributi previdenziali come dirigente di 2^ fascia, anziché come categoria C3.

1.1 In punto di fatto, rappresentano:

a. di essere, rispettivamente moglie e figlia del deceduto Dr. ZZ, (all.1) nonché uniche eredi dello stesso;

b. che il medesimo, dipendente dello Stato in quiescenza, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della omissis in qualità di Direttore Amministrativo Contabile, Cat. C3, con mansioni di "*funzionario economico finanziario*" (all.5);

c. che dal 01.05.2007 al 31.08.2007 e poi dal 26.05.2008 al 31.12.2008, data in cui veniva collocato in quiescenza, ha svolto le mansioni di dirigente del servizio di contabilità e gestione finanziaria della omissis, come riconosciuto in data 26.05.2011, dall'amministrazione di appartenenza che ha attestato lo svolgimento di dette mansioni;

d. che il medesimo ha proposto ricorso innanzi al giudice del lavoro per il riconoscimento della differenza tra l'intero trattamento economico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

corrispondente all'inquadramento superiore previsto per un dirigente di 2^ fascia e la sola indennità di posizione organizzativa del personale area C corrisposta dall'amministrazione;

e. con sentenza 112/2016 depositata il 02/02/2016, il Tribunale di omissis ha condannato il Ministero dell'Interno e l'UTG- omissis, in solido, a pagare in favore del medesimo la somma di euro 247.629,11 al lordo di ogni ritenuta di legge (all.6);

f. il Ministero dell'interno (con D.M. 744 del 30.01.2017) ha dato esecuzione alla sentenza, corrispondendo all'interessato la somma di euro 173.277,71, trattenendo la somma di euro 22.658,06 a titolo di ritenute assistenziali e previdenziali nonchè euro 51.743, 34 a titolo di IRPEF;

g. tuttavia, l'interessato non ha asseritamente ricevuto il TFS nè il trattamento pensionistico corrispondente ai contributi versati per lo svolgimento di mansioni superiori (dirigente di 2^ fascia);

h. in esito l'interessato diffidava l'amministrazione a provvedere in data 08.03.2018, il Ministero dell'Interno (con nota DPPACRSF -Dir. Cent.Ris Fin.Strum-1821-Area IV- Prot. Uscita n.°

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

005523 del 10.02.2017) richiedeva alla omissis

nonché alla Ragioneria Territoriale

competente di agire in tal senso (all. 7);

i. che in data 06.10.2021, l'INPS (con atto prot. n.°3300.06.10.21.0296608) provvedeva a rideterminare l'indennità di fine servizio, riconoscendo l'importo lordo complessivo di euro 185.474,61, liquidando in favore dell'odierno ricorrente la differenza di euro 95.226,13 (atto n. °36543 del 05.10.2021) e la somma di euro 70.321,58 (mandato n.9000105361 del 06.10.2021) (all.8);

j. che in data 15.07.2021, invece, la Prefettura aveva già comunicato all' Inps di aver provveduto ad aggiornare la retribuzione e l'inserimento di un nuovo ultimo miglio, così da riliquidare la pensione ordinaria del Dott. ZZ (all.9);

k. tuttavia, il medesimo nulla ha ricevuto in merito all'integrazione del rateo pensionistico, come da relazione tecnica di parte contenente i dettagliati conteggi delle somme dovute (doc. 10), né a seguito delle reiterate richieste in tal senso, di cui l'ultima a mezzo pec del 21/10/2022 (all.11),

1.2 In punto di diritto sull'asserito presupposto che il dante causa, avendo percepito differenze retributive per lo svolgimento delle funzioni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

superiori, ha acquisito il diritto a veder rideterminato il trattamento di fine servizio e il trattamento pensionistico in misura corrispondente a quanto accertato e disposto nella richiamata sentenza, formulano le seguenti censure:

I. violazione degli artt. 1, commi 707-709, L.190/2014 - art 13 Dlgs 503/1992 -art 43 D.P.R. 1092/1973- Leggi 724/1994, 335/1995, 449/1997- Circolari INPS n. 74 del 10.04.2015 e n.°154 del 17.09.2015, sul presupposto che le differenze retributive siano valorizzate sia per la quota A che per la quota B di pensione;

II. natura delle differenze retributive riconosciute dal giudice ordinario;

III. sussistenza dei presupposti per l'indebito arricchimento in relazione alle mansioni superiori svolte dal *de cuius*.

1.3 In conclusione, formulano le domande sopra riportate al paragrafo 1.

2. L'INPS si è costituito con memoria di costituzione, depositata in data 10.7.2025.

2.1 In punto di diritto:

I. eccepisce la carenza di legittimazione ad agire delle attuali ricorrenti;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. evidenziata l'analogia del ricorso con quello depositato dall'interessato, ma non riassunto, ne deduce l'infondatezza alla luce di dati comunicati all'istituto dal Ministero dell'interno, da cui è scaturita la rideterminazione della quota B della pensione nel 2022, ai sensi degli artt. 13 d.lgs. n. 503 del 1992 e 43 D.P.R. n. 1092 del 1973;

III. deduce l'infondatezza della domanda di restituzione dei contributi versati in eccesso, che restano acquisiti alla gestione previdenziale di destinazione in virtù di un principio solidaristico;

IV. eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti al quinquennio dalla notifica del presente ricorso ex 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito in L. 2 giugno 1939 n. 739, nel testo sostituito all'art. 2 comma 4 della L. 7 agosto 1985 n. 428 e dell'art.16 comma 6 della L. 30 dicembre 1991 n. 412; nonché dell'art. 2948 n. 4 ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991.

2.2 In conclusione, chiede:

I. in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. in via principale, rigettare tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto;

III. In via subordinata, accertare e ritenere che le eventuali ulteriori differenze retributive giudizialmente riconosciute sono valorizzabili solo in quota B di pensione;

IV. in ogni caso ritenere ed accertare la prescrizione quinquennale dei ratei e la non debenza di interessi e rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti e, comunque, dichiarare dovuti i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

Spese come per legge.

3. In data 4.9.2025 le parti ricorrenti hanno depositato memoria, con la quale, ribattendo alle deduzioni di controparte, hanno ribadito le conclusioni rappresentate nel ricorso.

4. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, per il resto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Le parti ricorrenti agiscono, in qualità di uniche eredi legittime del Dott. ZZ, al fine di ottenere l'accertamento che l'importo dovuto a titolo di retribuzione pensionabile del dirigente di II fascia è di euro 79.746,71 annui lordi, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dovuta a titolo di rideterminazione del trattamento pensionistico, in base alla Ctp depositata ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in base ad eventuale CTU e, per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere la differenza delle precedenti rate non adeguate pari ad euro 247.537,45, giusta le differenze mensili ed annue in base alla Ctp depositata ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche in base ad eventuale CTU; in subordine, condannare l'INPS a corrispondere la differenza tra quanto versato dal dante a titolo di contributi previdenziali come dirigente di 2^a fascia, anziché come categoria C3.

3. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, formulata da parte resistente, di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delle parti ricorrenti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per consolidata giurisprudenza infatti gli eredi del dipendente pubblico sono legittimati, quando, nella loro qualità di eredi, prospettino, come nell'odierno giudizio, *"la sussistenza in capo al dante causa di diritti di carattere economico già entrati a far parte del patrimonio di questi; diritti che sono trasmissibili iure successionis proprio per la loro natura economica, essendo quindi azionabili dall'erede, non solo in sede di prosecuzione del giudizio già proposto dal de cuius, ma anche in via autonoma quale avente causa del soggetto titolare della posizione giuridica controversa."* (per tutte, Cdc, sez. III app., 15.12.2017, n. 582).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda, subordinata, di restituzione dei contributi previdenziali in tesi versati in eccesso dal dante causa, in quanto appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro da individuarsi, nel caso di specie, nel giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

Ciò in quanto il versamento dei contributi previdenziali è strutturalmente connesso alla fase

di costanza del rapporto di lavoro, con la conseguente giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro.

L'assunto appare confermato, nella fattispecie concreta, dalla circostanza che il versamento dei contributi *de quibus* è avvenuto, mediante l'ordinaria trattenuta da parte dell'INPS, in esito a sentenza adottata dal giudice del rapporto di lavoro, in conseguenza delle statuizioni in merito alla retribuzione (per mansioni superiori).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Né, d'altro canto, parte ricorrente ha dedotto con adeguata motivazione, né tantomeno provato, che le trattenute previdenziali siano state, nella fattispecie, effettuate in funzione della qualifica (dirigente di seconda fascia piuttosto che funzionario di area terza) e non invece, come ordinariamente accade, solo in funzione del livello di retribuzione corrisposto, indipendentemente dalla causa della medesima retribuzione (trattamento corrispondente alla qualifica ovvero per mansioni superiori).

5. Ancora preliminarmente, giova dare atto che, ai fini della decisione, si ritiene sufficiente l'esame allo stato degli atti, non sussistendo la necessità di ulteriori integrazioni istruttorie.

6. Nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato.

6.1 Le parti ricorrenti sostengono, in sintesi, che le retribuzioni percepite dal dante causa per effetto delle mansioni superiori svolte, quali riconosciute dal Giudice del lavoro, debbano confluire nella quota A del trattamento pensionistico spettante al dante causa.

6.2 Tuttavia, detto assunto deve ritenersi infondato, alla luce della prevalente giurisprudenza contabile, secondo cui, data la provvisorietà della retribuzione per mansioni superiori, *"la giurisprudenza della Corte dei conti formatasi in materia ritiene che il trattamento economico conferito ai dipendenti che svolgono mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza non ha, nella sua interezza, natura stipendiale o retributiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; pertanto, "per la parte in esubero rispetto alla retribuzione spettante per la qualifica originariamente ricoperta" non può essere ricompresa ai fini della liquidazione della pensione, nella base pensionabile se non nella misura indicata dall'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

n. 503 (ex multis: v. Sez. 2^a App. n.1295/2016, n. 534/2013, n. 518/2010 e n. 258/2011; Sez. 3^a App. n.163/2006, n. 494/2005; Sez. appello Sicilia n. 217/2006; Sez. 1^a App. n. 266/2008)" (per tutte, Cdc, sez. III app., 25.2.2019, n. 48; sez. I app., 17.1.2020, n. 14).

6.3 Nella fattispecie, a tale criterio si è attenuto l'INPS, che ha proceduto alla riliquidazione definitiva con provvedimento FR103202200353 del 2022 (all. 7 alla memoria di parte resistente, unitamente agli elementi di calcolo, all. 4, 10, 11) - successivamente alla comunicazione da parte della Prefettura dei dati di aggiornamento del c.d. ultimo miglio (all. 9 al ricorso)-, nonché al correlato pagamento nel luglio 2022 (all. 1 e 2 alla memoria dell'INPS).

La tesi attorea si appalesa, quindi, infondata in diritto, nonché in fatto, in quanto omette del tutto di impugnare e, quindi, di considerare il predetto provvedimento del 2022 dell'INPS: infatti, la perizia di parte di fonda sul (solo) provvedimento del 2017 dell'INPS, sostituito da quello del 2022.

7. Conclusivamente, deve, in parte, dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice, mentre, per il resto, il ricorso è infondato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. in relazione alla domanda di restituzione dei contributi previdenziali, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica il giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

b. per il resto, rigetta il ricorso;

c. condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle competenze legali a favore dell'INPS, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille,00);

d. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.9.2025.

Il Giudice Monocratico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.09.2025 12:38:17
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03